

**Condominio****QUORUM  
LA REGOLA  
DEL TERZO**

**Gli esperti di Confedilizia (tel. 066793489) rispondono ai quesiti.**

**Un amministratore domanda quale sia il numero minimo di condòmini – tanto in prima quanto in seconda convocazione – che deve presenziare ad una riunione condominiale, perché questa possa ritenersi validamente costituita quando si discuta una modifica al regolamento di condominio di origine contrattuale che vieti ai condòmini di adibire ad ufficio le loro proprietà.**

Occorre, così come sempre accade, un quorum formato – ai sensi dell'art. 1136, 1° e 3° comma, del cc – da tanti condòmini che rappresentino: in prima convocazione, la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio; in seconda convocazione, un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.

